

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1462)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(DEGAN)

di concerto col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

e col **Ministro della Difesa**

(SPADOLINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1985

Abrogazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1428, relativa alla esenzione dai vincoli di inedificabilità nelle zone di rispetto dei cimiteri militari di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 4 dicembre 1956, n. 1428, venne modificato l'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nel senso di abolire il vincolo di inedificabilità nella zona di rispetto dei cimiteri militari di guerra, quando fossero trascorsi dieci anni dall'ultima inumazione.

Peraltro, a seguito degli accordi internazionali stipulati per tributare onorata sepoltura alle salme dei caduti di guerra in

cimiteri appositamente costruiti, ma pur sempre soggetti alle norme di legge vigenti per i cimiteri in genere, e delle denunce ripetutamente formulate dalla commissione mista per i cimiteri di guerra del Commonwealth circa la costruzione di edifici a distanza molto ravvicinata ai cimiteri in parola, il Ministero dei lavori pubblici, con circolare 20 gennaio 1965 n. 3/448, aveva ritenuto necessario impartire ai prefetti alcune disposizioni intese ad ovviare a tali inconvenienti.

Con ciò, però, non si è raggiunto lo scopo ed anzi, malgrado le istruzioni contenute in detta circolare, sono stati ancora segnalati molti casi di costruzione a distanza ravvicinata ai cimiteri di guerra.

Quindi, al fine di venire incontro alle giuste esigenze prospettate dalla commissione mista per i cimiteri di guerra, per un maggior rispetto e decoro delle sepolture dei militari alleati caduti nel territorio italiano, esigenze che ovviamente hanno altrettanto valore per i cimiteri di guerra

italiani, ed in considerazione della opportunità di creare una adeguata cornice di serenità e di pace attorno alle tombe dei caduti in guerra di qualsiasi nazionalità essi siano, è stato predisposto l'unito disegno di legge mediante il quale si provvede ad abrogare l'articolo unico della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1428, ripristinando così la disciplina prevista dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo unico della legge 4 dicembre 1956, n. 1428, è abrogato.

È ripristinato, per i cimiteri militari di guerra, il vincolo di inedificabilità di cui all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.